

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 256 e 362-A-bis)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento*

Relazione di minoranza della 8^a Commissione permanente

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE CHINELLO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Interventi per la salvaguardia di Venezia (n. 256)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro della Pubblica Istruzione

NELLA SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1972

e

Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia (n. 362)

d'iniziativa dei senatori TERRACINI, MADERCHI, CHINELLO, ABENANTE, ALBARIELLO, CAVALLI, CEBRELLI, MARANGONI, MINGOZZI, PECCHIOLI, PERNA, PISCITELLO, SEMA e URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1972

Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1972

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Avvertiamo l'obiettivo esigenza di presentare una relazione di minoranza per sottolineare la gravità delle conseguenze pratiche che la proposta governativa di « legge speciale », se dovesse essere approvata, determinerà sul futuro di Venezia quando invece tutti affermano la necessità di salvarla, con l'esistenza fisica, il patrimonio di arte, di storia e di cultura di cui è costituita.

Il « problema di Venezia » è noto nei suoi termini generali anche se nel complesso assai carente è l'analisi delle cause politiche che l'hanno determinato. Ma quello che non è noto, invece, concerne i processi che ora sono in atto e che ora coinvolgono materialmente Venezia: è proprio all'interno di questi processi che la proposta governativa funziona in modo da innestare meccanismi tali non solo da non risolvere, ma da aggravare il « problema di Venezia ». È quello che vorremmo rendere chiaro appunto con questa relazione: l'univocità dei processi di riorganizzazione che investono contemporaneamente, e non a caso, Marghera e l'area metropolitana di Venezia.

2. — Sul finire degli anni '50 e negli anni '60 Porto Marghera si è configurata soprattutto come un grande « polo » della chimica di base la cui espansione era determinata dalla concentrazione della spesa pubblica, delle risorse e della forza-lavoro. Quindi trasformazione e sviluppo di Porto Marghera, di cui la controparte è stato il sottosviluppo di vaste aree della Regione, dell'agricoltura, e di cui l'espulsione dalle campagne e l'emigrazione erano i risvolti sociali. La decadenza di Venezia, il suo depauperamento economico e sociale, la fatiscenza della sua edilizia monumentale e residenziale, sono parti integranti di questo sottosviluppo. È stata una precisa scelta politica di cui si sono assunta la responsabilità quelle forze politiche che allora cominciavano ad integrarsi, su questi processi, nel centro-sinistra: la laguna come porto industriale, il suo bordo e le sue barche trasformate in banchine di attracco del-

la fabbrica e Mestre come ghetto operaio, tutto dominato dalla rendita e dal profitto. Quel tipo di industrializzazione — attuato al di fuori e contro una linea di programmazione tesa a ricomporre gli squilibri — da un lato sconvolge l'equilibrio idrogeologico ed ecologico della laguna, aggrava tutta una serie di fenomeni naturali pur presenti (bradisismo, innalzamento del livello del mare, eccetera) per cui si accentua il fenomeno dello sprofondamento di Venezia e, dall'altro, assorbendo tutte le risorse materiali ed umane della regione, si determina la fatiscenza di Venezia. È la fase dell'intensificazione quantitativa dello sviluppo — tutto basato sul drastico incremento dello sfruttamento della forza-lavoro e quindi sui bassi salari e sulla monetizzazione di durissime condizioni di lavoro — che cambia, da agricolo-contadina in industriale, una regione che, come quella veneta, era storicamente rimasta fuori dallo sviluppo capitalistico italiano del « triangolo ». Si evidenzia questo dato perchè qui è la radice di quella crisi sociale che, se è generale, trova proprio a Porto Marghera e a Venezia un suo punto di specificazione ad un livello storicamente nuovo di lotta operaia, così come si è verificato negli anni 1968-70. Crisi sociale che è data dal rifiuto dei nuovi livelli di sfruttamento e che mette allo scoperto i vizi strutturali dell'economia — anche a livello regionale — e impone quindi, come esigenza oggettiva, una nuova organizzazione produttiva e sociale.

La ristrutturazione subito avviata dal grande capitale industriale e finanziario è finalizzata contemporaneamente a recuperare ed instaurare nuovi livelli di produttività e a colpire il carattere offensivo, di attacco allo « sviluppo » e al suo meccanismo, che hanno avuto le lotte sociali di questi anni.

3. — Con gli anni '70 si avvia quindi una nuova fase dello « sviluppo » di Marghera: proprio in queste settimane, insediato sul bordo lagunare è entrato in produzione un nuovo *cracking* di etilene dimensionato su 250 mila tonnellate/anno, ma di cui è previsto l'incremento sino 5-600 mila tonnellate

entro il 1976, ed è stato messo in funzione il nuovo etilenodotto a 4 piste che congiunge Marghera a Ferrara e Mantova (e a tempo breve anche a Ravenna). È un mutamento qualitativo nel ciclo produttivo che comporta una trasformazione nel meccanismo di sviluppo del « polo chimico » di Marghera. Finisce l'era del « petrolchimico a ciclo integrale » e inizia quella dell'« area chimica », secondo la terminologia del « piano chimico », sin oltre il Po, all'interno della quale la chimica secondaria avrà un suo punto di espansione e di sviluppo. E non è certo a caso che il 18 e 19 settembre scorsi, le Camere di commercio del Veneto hanno organizzato un Convegno sul « nuovo porto » di Venezia (una nuova edizione del progetto Venezia sud) di cui tutta la stampa ha parlato e che si inquadra perfettamente nel discorso dell'« area chimica ». La controfaccia di questi processi di ristrutturazione la si riscontra in una nuova articolazione della forza-lavoro nel ciclo produttivo e sul territorio dell'area metropolitana di Mestre e di Venezia.

La funzione di Venezia viene rifinalizzata, all'interno di questa nuova fase dello sviluppo, nella saldatura di nuovi rapporti tra capitale industriale e finanziario e quello immobiliare.

« Piano chimico » e « legge speciale » si configurano cioè — in altri termini — come strumenti tesi ad unificare in un unico piano a livello nazionale, gli interventi per la nuova finalizzazione di Porto Marghera e di Venezia.

Porto Marghera e l'area metropolitana di Venezia sono dunque coinvolti — strategicamente — in un complessivo processo di ristrutturazione che concerne tutti i fattori che partecipano alla configurazione di questa area. I piagnistei dei vari Montanelli e le lacrime delle contesse veneziane — che sulla Marghera fascista e post-fascista hanno rigenerato le loro fortune — non servono altro che a tentare di nascondere questi processi reali, materiali, di « uso capitalistico di Venezia », per servirci di una espressione del documento votato nell'ottobre dell'anno scorso dal Consiglio comunale di Venezia.

4. — È sulla base di questa analisi dei processi, che strumentazione, obiettivi, norme e spesa previsti dal disegno di legge acquistano un preciso significato e scopo.

a) *Strumentazione della legge nel testo governativo*

Raro è, forse, nell'ordinamento legislativo della Repubblica un testo che, come questo, sancisca una violazione diretta dei poteri e dell'autonomia della Regione e delle assemblee elettive locali. Tale usurpazione è tanto più grave nel momento in cui la Regione ha cominciato a funzionare nella pienezza dei suoi poteri.

La premessa teorica (si fa per dire) della strumentazione della legge sta nella dichiarazione di Venezia e della sua laguna di « preminente interesse nazionale » (art. 1). È una espressione, questa, che non si ritrova in alcuna altra legge e che è priva di ogni contenuto giuridico dal momento che è la Costituzione, a ben altro livello, a garantire che la Repubblica « tutela il paesaggio e il patrimonio storico della Nazione » (art. 9), ma che non a caso riproduce un testo di legge fascista (6 dicembre 1928, n. 2702: riforma del governatorato di Roma, abrogata nel 1944, subito dopo la liberazione della capitale) con cui si afferma « l'assoluta sottoposizione di Roma al governo centrale ».

Dal « preminente interesse nazionale » di Venezia il testo governativo fa discendere, dunque, una struttura tutta basata sull'accentramento di potere di intervento e di controllo sulla tecnocrazia e burocrazia di Stato. Si propone infatti l'elaborazione e l'adozione del piano comprensoriale relativo al territorio di Venezia (art. 2) da parte della Regione che vi provvederà « sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE » (sempre art. 2) e per la cui « preparazione » è costituito un comitato — il cosiddetto pre-CIPE — presieduto dal Ministro dei lavori pubblici. Il testo governativo (art. 3) stabilisce le « direttive » del piano comprensoriale al quale i comuni sono *obbligati* ad « uniformare » i rispettivi strumenti urbanistici (art. 4). Si

istituisce poi (art. 5) la « Commissione per la salvaguardia di Venezia » presieduta dal Magistrato alle acque il cui compito è di esprimere un parere — « vincolante » — (e in pratica di concedere la licenza edilizia) su tutte le opere da eseguire nel territorio (compreso quello demaniale) dei Comuni che si bagnano in laguna (art. 6). Il testo governativo prevede anche la possibilità (art. 12) della progettazione e dell'esecuzione, prima dell'approvazione del piano comprensoriale, di quelle opere che il CIPE dichiara « eseguibili indipendentemente dal piano medesimo ». È riconosciuta come « competenza dello Stato » (art. 7) « l'esecuzione delle opere di difesa dall'inquinamento dell'aria e delle acque naturali ». Infine le norme concernenti il risanamento e il restauro — il problema principe di Venezia — saranno emanate « con atto avente forza di legge » dal Governo « entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge » (art. 13).

Dopo di che è legittimo chiedersi a cosa servono Regione, Provincia e Comuni e che significato abbia l'articolo 115 della Costituzione (« le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione ») e l'articolo 128 (« le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni ») dal momento in cui si sottrae Venezia e il suo territorio dalle leggi che dovrebbero essere valide in tutta la Repubblica e che sanciscono in modo indiscutibile autonomie e poteri degli enti locali. Secondo il testo governativo tali autonomie e poteri si riducono all'essere « sentiti » in una serie di casi, e neanche troppo numerosi.

Va detto subito che tale violazione dei diritti costituzionali e della legge comunale e provinciale non solo dimostra, nei fatti, il carattere autoritario ed accentratore di tutti i governi che hanno lavorato alla legge e soprattutto di questo che la sostiene ora, ma mira ben più lontano, a garantire cioè nell'unico modo omogeneo al fine, la realizzazione pratica degli obiettivi che la legge speciale si propone.

b) *Natura e contenuto del piano comprensoriale*

Alle autorità comunali spetta dunque istituzionalmente la competenza primaria in materia di formazione della regolamentazione urbanistica (la cui approvazione compete, è fuori di dubbio, alla Regione). La effettiva esclusione dei comuni inclusi nel comprensorio (solo mascherata dalla promessa di « partecipazione alla formazione » del piano comprensoriale contenuta nel terzo comma dell'articolo 3) dalla diretta e preminente partecipazione alla formazione degli strumenti urbanistici pone quindi — ripetiamo ancora una volta — precisi e specifici problemi di incostituzionalità.

La generica collocazione del piano comprensoriale al vertice della strumentazione urbanistica con precise intenzioni di piano di « direttive » che investa « lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari », vale a dire tutta la sfera normativa e spaziale degli insediamenti sul territorio, senza alcuna eccezione, solleva immediatamente gravi interrogativi sul livello oltre al quale il piano comprensoriale cesserà di fornire « direttive », livello che non è in alcun modo indicato nel testo governativo e all'evidenza potrebbe riguardare qualsiasi opera, di qualsiasi natura e destinazione, a qualsiasi stato di progettazione o attuazione si trovi.

Il carattere impositivo con il quale nel testo governativo il piano comprensoriale viene caratterizzato è marcato, oltre che dall'assenza di partecipazione reale dei comuni interessati alla sua stesura, dai livelli di competenza a cui le direttive del piano comprensoriale giungono [art. 3, lettere b), c) e d)], e che sono incredibilmente commisti e diversi: da certe direttive, che implicano dettagli, localizzazioni e norme di piano particolareggiato [lettera c)], da direttive che indicano contenuti di piano regolatore generale [lettere a) e d)], da direttive che implicano un livello di piano territoriale regionale [lettera b)].

c) *Risanamento e restauro nei centri storici di Chioggia e di Venezia*

È questo — evidentemente — il nodo centrale della proposta di legge. Ma la soluzione che la proposta governativa presenta in materia è esattamente contraria al fine della ricomposizione sociale a Venezia che il governo stesso dichiara di voler perseguire. Tale soluzione, anzi, è destinata, se approvata, ad incrementare l'esodo da Venezia delle classi più giovani e produttive, ad aggravare cioè proprio quel fenomeno per fermare il quale — od almeno a rallentarlo — si vuol provvedere. Lo si può puntualmente riscontrare nei meccanismi che il governo propone di mettere in moto. In sostanza il governo si arroga il compito, piuttosto arbitrariamente essendo questa materia regionale, di emanare, con proprio atto « avente forza di legge », norme sulla base delle quali i Comuni di Venezia e di Chioggia attueranno i loro interventi (primo comma dell'articolo 13). Norme da emanare sulla base di una serie di criteri direttivi che, in questo stesso articolo (il 13: tutto dedicato al risanamento) vengono indicati in alcuni punti: la subordinazione degli interventi ai piani particolareggiati che delimitano i comparti (obbligatori in caso di impossibilità o di ritardi nella loro formazione) fatta eccezione — e senza spiegazione del perchè — di quelli « relativi agli immobili di interesse artistico, monumentale e di uso pubblico », i quali dunque non si possono acquisire in nessun modo; l'acquisizione attuata attraverso « l'occupazione temporanea »; il « rimborso » indifferenziato del 70 per cento — per tutte le categorie dell'edilizia — senza interesse, in 25 anni (sia per il proprietario che abita l'unico suo appartamento, sia per la grande società immobiliare proprietaria di molte unità) alla condizione che il proprietario abiti o utilizzi direttamente l'edificio o lo lochi per 15 anni alle condizioni « concordate » con il Comune. Se il proprietario trasferisce per atto tra vivi l'immobile entro 25 anni dal restauro, o non assume o non rispetta gli obblighi dopo averli assunti, « il rimborso della spesa è dovuto per intero, in un'unica soluzione », senza interesse; è prevista l'« ac-

quisizione delle aree e degli edifici » mediante espropriazione anche in deroga alla legge n. 865 in modo estremamente limitato; si stabilisce infine il diritto di prelazione.

Tutto qui. 100 miliardi — usati sulla base di queste norme e criteri — dovrebbero avviare un vasto risanamento e restauro dell'edilizia monumentale, storica ed artistica e di quella minore non di lusso con il quale fermare l'esodo e far riaffluire a Venezia, anche se in parte, quelli che sono stati costretti ad andarsene.

La realtà è che — in questo modo — non si risana e non si restaura a questi fini, ma per mettere in piedi la più grande operazione speculativa che sia mai stata organizzata su Venezia. Vediamone il perchè.

Queste norme infatti conservano la logica, in molti punti — a parte la differenza quantitativa degli interventi e quella tra *contributi e rimborsi* che comporta un altro meccanismo negli interventi stessi — delle precedenti « leggi speciali » per Venezia del 1956 e del 1966, i meccanismi e la politica delle quali possono essere obiettivamente valutati sulla base dei risultati realizzati così come emergono da alcune ricerche condotte da un gruppo di lavoro del « comitatone » e che sono state rese pubbliche. Da esse risulta chiaramente, in primo luogo, il carattere massiccio dell'esodo da Venezia che investe le classi di età fino ai 45 anni che costituiscono la gran parte delle forze produttive, esodo collegato in modo diretto alle intollerabili condizioni abitative del centro storico, sia di sistemazione interna che di condizioni di affitto.

Da una di queste ricerche, attualmente in via di conclusione (« struttura e consistenza della proprietà immobiliare ») condotta dall'Assessorato all'Urbanistica del comune di Venezia, si può conoscere — al 30 giugno 1969 — la situazione di tutta l'edilizia veneziana sulla base della quale — a cura del dottor Wladimiro Dorigo — è stata condotta un'ulteriore indagine su « l'impiego dei contributi per il risanamento edilizio di Venezia » ai sensi della legge speciale per Venezia del 1966 « correlandone le risultanze, analiticamente classificate, dell'applicazione di tali provvedimenti con i caratteri della strut-

tura della proprietà edilizia». Da questa indagine, dai dati raccolti ed analizzati, risulta chiarissimamente che per numero e ancor più per valore complessivo dei contributi, quella legge del 1966 è stata un premio alla grande proprietà immobiliare: i proprietari da 1 a 5 unità immobiliari hanno ricevuto — al 30 aprile 1971 — 81 contributi pari a 317 milioni di lire pari al 20,2 per cento del totale dei contributi contro i 118 contributi ricevuti dai proprietari di oltre 5 unità immobiliari per un totale di 1.112 milioni — 70,8 per cento! — (il conto non torna perfettamente perchè ci sono 24 contributi per un totale di 142 milioni — 9 per cento — ancora da classificare). Se poi si rapportano i contributi alla struttura della proprietà immobiliare emergono dati impressionanti: ad esempio i 15.315 proprietari di un solo immobile (che costituiscono il 68,06 per cento di tutta l'edilizia veneziana) hanno ricevuto 28 contributi per un valore di 110 milioni (il 7 per cento dei 1.571 milioni finora erogati) mentre i 154 proprietari di oltre 20 unità immobiliari ciascuno (il 2,28 per cento dell'edilizia) hanno ricevuto 47 contributi per un valore di 550 milioni (35 per cento). Se poi si osservano i dati dal punto di vista delle categorie dei beneficiari si ha che il 18,1 per cento dei contributi sono andati ai singoli proprietari, il 26,4 per cento ai comproprietari-condomini, il 19,6 per cento ad enti privati e società, il 18,3 per cento a enti religiosi o para-religiosi e il 17,6 per cento agli enti pubblici o assimilabili. Sono questi dati dunque a spiegare come l'esodo da Venezia sia rimasto così acuto: il risanamento attuato come premio alla rendita (è noto che a Venezia, per esempio, il canone di affitto è determinato dalla somma di due fattori: l'uno come canone dipendente dal mercato su cui influisce particolarmente a Venezia la carenza di alloggi; l'altro come maggiorazione, di tale canone, data dall'ammortamento delle spese di restauro).

Nel disegno di legge in esame, a parte le diverse modalità, il risultato sarà ancor più grave perchè gli interventi di risanamento si attueranno in un'area molto più vasta.

È evidente che il rimborso indifferenziato (il 70 per cento da parte sia dell'operaio cui

è risanato l'appartamento che abita, ammesso che sia in grado di accollarsi la spesa del residuo 30 per cento, che, per fare un esempio, dei 10 proprietari che a Venezia posseggono oltre 10 unità immobiliari ciascuno) comincia subito a favorire la speculazione perchè i piccoli difficilmente hanno possibilità di investimento e capacità tecnico-operativa, tanto più poi che — non essendo previsto un piano di scelte di localizzazione e di scadenze nel tempo per l'attuazione degli interventi di risanamento — i meccanismi di mercato ben oleati da interessi materiali o dalle influenze politiche determineranno condizioni preferenziali di intervento per gli interessi più rilevanti come appunto le risultanze dell'applicazione della legge speciale precedente hanno dimostrato. Non solo. Aggiungasi il fatto che, per i trasgressori, l'unica sanzione prevista, in ogni caso (trasferimento di proprietà entro 25 anni dal risanamento o non rispetto degli obblighi assunti), consiste nel rimborso del 100 per cento della spesa in una unica soluzione e persino senza interessi: è evidentissimo che se a chi è proprietario di 1 o 2 proprietà immobiliari locate, riesce molto difficile non rispettare le condizioni « concordate » con il Comune qualcuno dei 549 proprietari di oltre 20 unità immobiliari ciascuno, anche avendo altra relativa capacità economica, può agevolmente versare in 10 anni i 2/5 del rimborso e poi cacciare l'inquilino, pagare i 3/5 che gli rimangono e il residuo 30 per cento, comunque senza interesse (si sa che un mutuo in 25 anni costa praticamente il doppio), e affittare l'unità immobiliare a chi e alla condizione che preferisce. Se si unisce questo elemento al fatto che le condizioni del canone di affitto sono « concordate » con il Comune, il che significa che il proprietario ha di fatto il diritto di veto e che quindi in pratica è lui che direttamente stabilisce il canone d'affitto — tanto più che nessuno gli può far niente —, il risultato sarà che non gli occorre neanche più cacciare via l'inquilino giacchè, in molti casi, sarà appunto l'inquilino stesso ad andarsene perchè non potrà far fronte all'entità del canone. Appunto, l'esodo non solo non si fermerà, ma a di-

stanza breve si incrementerà, proprio in virtù di questo disegno di legge.

Ancora: l'uso dell'esproprio è previsto in casi limitatissimi e le obiettive difficoltà di intervento per una nuova edilizia economica e popolare aggraveranno ulteriormente i fenomeni. Vi inciderà anche il fatto, poi, che mancano norme riguardanti le necessarie priorità da stabilire per gli edifici risanati che i proprietari intendono locare, per cui in realtà si impedirà anche la determinazione di analoghi criteri per la « sistemazione temporanea » di coloro che man mano ne avranno diritto, il che non aiuterà certo il ritorno nel centro storico, almeno per quelli che vi lavorano.

Si è dunque incontestabilmente dimostrato come queste norme siano state pensate ed elaborate solo ai fini di organizzare quella grande operazione di speculazione e di profitto di cui abbiamo prima parlato e di cui il risanamento diventa appunto lo strumento.

d) *Inquinamento.*

Anche in questa materia si ritrova uno dei nodi del « problema di Venezia ». Il « preminente interesse nazionale » su cui si è voluto impostare la legge per giustificarne la struttura autoritaria, scompare completamente quando si arriva ai problemi dell'inquinamento (per rendersi conto della dimensione di tale questione per Venezia, basta leggere i documenti e le ricerche effettuate dall'apposito gruppo di lavoro del « comitato »). Questo « preminente interesse nazionale » diventa un nuovo obbligo riguardante gli scarichi nelle acque, peraltro sostenuto da un contributo statale e una incentivazione finanziaria per la trasformazione di impianti di riscaldamento, sostenuto da esenzioni di imposte per gli impianti superiori ai 30.000 chilo/calorie (ancora una volta viene esentato il grande albergo e il grande condominio e non il proprietario del piano-terra che abita). Anzi — come al solito — questo disegno di legge finirà per dare contributi consistenti alla Montedison che si vedrà quindi premiata per non aver provveduto alla depurazione sia dei suoi pestilenziali scarichi in laguna che dei

fiumi velenosi delle sue ciminiere e delle perdite di gas degli impianti (a Marghera si produce anche il fosgene). E per giunta non sono neanche previste sanzioni aggravate per i trasgressori. Va ricordato inoltre che la legge 5 marzo 1963, n. 366, contenente nuove norme di salvaguardia relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado, sono più articolate e complesse e, chissà perchè, non utilizzate nel testo governativo. Il testo proposto rappresenta quindi un passo indietro nel momento in cui si chiama la Repubblica a garantire la preservazione dell'« ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque » come pomposamente si afferma nel secondo comma dello articolo 1.

e) *Autostrada Venezia-Monaco*

L'improvvisa proposta — da parte del senatore Caron — accettata dalla maggioranza di inserire un articolo aggiuntivo che sancisce la deroga alla legge pur sempre presentata dal governo e votata dalla maggioranza, di blocco della costruzione di nuove autostrade, per poter quindi firmare la concessione — già pronta sul tavolo del Ministro competente — per la costruzione della seconda parte dell'autostrada Venezia-Monaco, si rivela come un irresponsabile e scorretto colpo di mano. Per due motivi. Innanzi tutto perchè risulta contrario a tutto il discorso continuamente fatto dal governo e secondo il quale la legge su Venezia doveva essere una legge sulle procedure e non di determinazione di scelte operative alle quali avrebbe dovuto provvedere il piano comprensoriale. La inclusione — all'ultimo momento — di questa autostrada determina quindi uno squilibrio generale sia nella legge che sul territorio stesso del comprensorio dove la scelta operativa compiuta dalla legge predetermina il piano stesso. In secondo luogo bisogna rendersi conto che il blocco della costruzione di nuove autostrade corrispondeva a precisi criteri di programmazione, una volta tanto condiviso da tutti, e che quindi risultano contraddetti in modo clamoroso dal privilegiare unilateralmente una autostrada — che se può anche avere un obiettivo interesse — de-

ve essere appunto collocata all'interno di una scala di priorità che una legge su Venezia non è certo in grado di determinare.

5. — Questa analisi articolata della proposta governativa dimostra ampiamente la fondatezza di una critica che presuppone un tipo di soluzione del « problema di Venezia », e soprattutto del risanamento, che corrisponda a criteri di ricomposizione economica, sociale ed urbanistica. Appunto, anche da questo risulta come il « problema di Venezia » sia non un problema tecnico ma soprattutto politico e che in questa sede quindi, e non in quella tecnica, vada trovata una soluzione adeguata.

Riorganizzazione complessiva di Marghera e dell'area metropolitana di Venezia per una finalizzazione nuova di Marghera e di Venezia che vede nuovamente affidarsi — proprio con questo disegno di legge — una funzione direzionale di *élite*, cioè di una cultura, di un turismo, di servizi che separano ancor più Venezia dagli strati sociali produttivi e quindi dalla condizione principale e prioritaria della sua rivitalizzazione economica e della stabilità della sua funzione che è prima di tutto portuale.

Nel momento cioè in cui si vuol far credere di riprendere un discorso, ed una decisione, corretti su Venezia, si tira invece a fondo il colpo mortale.

È una pesante responsabilità che governo e maggioranza vanno assumendo di fronte all'opinione pubblica italiana e internazionale e della quale la nostra parte non vuole condiderne neanche la più piccola briciola. Responsabilità del resto che pesa anche su quelle forze che, pur criticando il testo governativo, non ne tirano fino in fondo tutte le conseguenze.

Del resto noi ci sentiamo sicuri della nostra analisi critica e nell'opposizione ferma e irriducibile a questa proposta di legge e per le ragioni che già abbiamo esposto ed anche per il fatto che a Venezia esiste un largo schieramento di forze politiche e sociali che hanno esplicitamente dichiarata la loro critica e la loro opposizione a questa legge.

Il Consiglio comunale di Venezia, lo scorso 2 luglio, nel confermare la validità del docu-

mento votato nell'ottobre dell'anno scorso, afferma chiaramente che « nonostante alcune modificazioni rispetto al testo originario » la legge approvata al Senato « disattende le posizioni assunte dal Consiglio comunale soprattutto per quanto concerne: a) la funzione democratica di direzione degli Enti locali; b) il risanamento e la relativa facoltà di esproprio; c) la normativa in materia di inquinamento ».

Il Consiglio regionale del Veneto — il 18 settembre 1972, attraverso una riunione congiunta delle sue Commissioni consiliari competenti — presenta a larghissima maggioranza numerose osservazioni che hanno un fondamento reale e ritiene « necessarie » alcune modificazioni al testo. Critica la « improprietà » della funzione del CIPE come previsto dall'articolo 2; sottolinea come « ad un organo della Regione e degli Enti locali spetti il compito di redigere il piano comprensoriale »; dichiara « inaccettabile la proposta di affidare la presidenza di tale organismo (la Commissione di salvaguardia) al titolare di un organo decentrato dello Stato anziché al Presidente della Regione »; annota con molta precisione che « non si assicura in modo sufficiente il carattere antispeculativo del provvedimento poichè la misura del rimborso da parte del privato al Comune dovrebbe essere inversamente proporzionale almeno sul 70 per cento della somma da rimborsare, alla capacità contributiva del proprietario stesso, avendo però riguardo al reddito dell'intero nucleo familiare ».

Anche altri Consigli comunali, organizzazioni sindacali e sociali, forze politiche e democratiche di varie ispirazioni, hanno nei mesi scorsi e in queste settimane preso posizione e la critica alla proposta governativa — si può affermare obiettivamente — si è sempre più generalizzata.

È dal maturare di questa critica, dal dibattito che dura oramai da tempo, dalle molte proposte avanzate, soprattutto dal maturare di un movimento di classe di massa che, rifiutando la ristrutturazione capitalistica in fabbrica e a livello sociale, ha coinvolto — almeno oggettivamente — il « problema di Venezia » al suo interno, che il Partito comunista ha deciso la presentazio-

ne, al Senato e alla Camera, di un progetto di legge alternativo a significare non solo il valore del problema ma l'impegno del partito della classe operaia alla soluzione di un problema che unifica in sé un dato storico-culturale nazionale ed internazionale e un dato materiale di esistenza-lavoro cui è soggetta una grande massa di lavoratori.

6. — La nostra proposta di legge si sforza di cogliere spinte ed esigenze che sono emerse direttamente dai processi che abbiamo più sopra analizzato, di dar loro una soluzione corrispondente, o per lo meno di avviarla. Essa rispecchia — e lo si può puntualmente riscontrare — e fa proprie le indicazioni espresse dal Consiglio comunale di Venezia o almeno di una parte di quelle del Consiglio regionale.

Innanzitutto rifiuta quell'accentramento ai vertici che è invece il pilastro portante della proposta governativa: individua nella regione, nei comuni, nel consorzio dei comuni, in un loro democratico rapporto gli strumenti per la definizione, la gestione del piano comprensoriale (artt. 2, 3, 4, 5, 6).

In modo particolare tende ad articolarsi nella fissazione di principi ritenendo che alla regione spetti il compito, nell'ambito delle proprie competenze e dei principi indicati nello stesso progetto di legge, di prendere i provvedimenti legislativi conseguenti. Parte cioè da un dato incontrovertibile: la maturità del movimento di classe e democratico come la garanzia di base per uno sviluppo nuovo di Venezia e del suo comprensorio.

Contemporaneamente non ignora l'esigenza di stabilire un rapporto tra il livello nazionale e quello locale al fine di organizzare un coordinamento tra gli enti locali e la regione. A questo corrispondono le disposizioni dell'articolo 3. Tuttavia evidenti sono le difficoltà di un tale rapporto in presenza di un indirizzo politico apertamente conservatore, in mancanza di una coerente politica di piano e in carenza di un piano regionale: è un problema politico aperto e per la cui soluzione è in atto una grande battaglia democratica.

Circa la tematica del risanamento, il nostro progetto di legge stabilisce nettamente

il primato della salvaguardia e dell'unità della laguna, delle sue isole e dei centri storici di Venezia e di Chioggia. Il periodo definito di salvaguardia non può essere delegato ai vari Ministeri così come non possono essere lasciate agli organi ministeriali le decisioni circa il regime idraulico. La regione, gli enti locali, debbono gestire, sia pure con la presenza degli organi ministeriali competenti, il regime particolare che è necessario instaurare (art. 8).

Particolare rilievo acquista il modo in cui si organizzano gli interventi per il risanamento e il problema dei finanziamenti. Il problema che si pone non è quello di compiere un'operazione formale anche di rilievo, ma un risanamento conservativo che consenta di garantire l'integrità della città storica a livello economico-sociale come a quello storico-artistico.

La nostra proposta di legge propone un intervento di risanamento complessivo tale da garantire l'integrità del centro storico e l'effettivo mantenimento a Venezia della popolazione residente.

Prevede infatti:

la generalizzazione dell'esproprio salvaguardando gli interessi dei piccoli proprietari;

il risanamento effettuato dai comuni di Venezia e di Chioggia (o da aziende ad esclusiva emanazione comunale);

il rimborso delle spese condizionato all'accettazione di abitare direttamente l'edificio o di locarlo alle condizioni stabilite dal comune;

la graduazione delle agevolazioni con riferimento alla condizione dei singoli proprietari con l'esclusione quindi di facilitazioni a favore della grande proprietà e delle operazioni speculative;

la sanzione dell'esproprio per gli inadempienti;

misure precise per l'ampliamento della proprietà pubblica e per attuare una politica della residenza globalmente intesa;

facilitazioni per il settore dell'artigianato, del piccolo commercio particolarmente minacciati dall'incalzare della speculazione e per promuovere uno sviluppo di que-

ste attività così connaturali al tessuto di Venezia.

Sui problemi dell'inquinamento il nostro progetto prevede l'obbligo della costruzione di adeguati impianti di depurazione e della classificazione delle immissioni ed emissioni delle acque, nonché la disciplina di sanzioni severe commisurate alle reali esigenze di salvaguardia dell'ambiente lagunare e delle sue popolazioni.

Infine per quanto riguarda l'ammontare dei finanziamenti il nostro testo fa sue le previsioni del « Comitato » che prevede in lire 350 miliardi la spesa occorrente per realizzare le opere più urgenti di difesa e di salvaguardia.

Certo, con una legge non si codifica tutto e per sempre, tanto meno la soluzione

del « problema di Venezia », ma l'importante è che essa sia espressione di una esigenza reale la cui attuazione spetta alla sfera politica e quindi ai rapporti di forza che si configurano di volta in volta, su ogni punto e in ogni situazione.

Onorevoli colleghi, alla conclusione vogliamo sperare che — in ragione dell'analisi critica, se pur sommaria, che ci siamo sforzati di presentare — la proposta governativa venga di fatto respinta nei suoi contenuti essenziali, che la nostra sia accolta o, quanto meno, ispiri le profonde modifiche che necessariamente bisognerà portare al testo governativo.

CHINELLO, *relatore di minoranza.*